

Bruxelles, 30 giugno 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0138 (NLE)**

**10403/15
ADD 1**

**COASI 87
ASIE 33
ELARG 36**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 giugno 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 312 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO PROTOCOLLO ALL'ACCORDO QUADRO tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 312 final - ANNEX 1.

All.: COM(2015) 312 final - ANNEX 1

Bruxelles, 26.6.2015
COM(2015) 312 final

ANNEX 1

ALLEGATO

**PROTOCOLLO ALL'ACCORDO QUADRO
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un
protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea**

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO QUADRO
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso gli "Stati membri", e

L'UNIONE EUROPEA (in appresso l'"Unione"),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA,

dall'altra,

in appresso denominati insieme "le parti contraenti",

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (in appresso l'"accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010.

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso il "trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

La Repubblica di Croazia deve aderire all'accordo mediante la conclusione di un protocollo all'accordo, concluso dal Consiglio dell'Unione europea a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, da una parte, e dalla Repubblica di Corea, dall'altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce come parte contraente all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Articolo 2

Dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione trasmette a tempo debito agli Stati membri e alla Repubblica di Corea la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in

vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche dell'accordo.

Articolo 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 4

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui tutte le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

3. Con riserva della sua conclusione in data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua ufficiale della Corea, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo,

Fatto a [...], addì [...]

PER L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI

PER LA REPUBBLICA DI COREA